

proposta di legge n. 116

a iniziativa del Consigliere Pergolesi

presentata in data 8 febbraio 2017

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 21
“AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE E DEI
SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI E DISCIPLINA
DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI,
SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI”

Signori Consiglieri,
la trasparenza nella gestione del bene pubblico è un requisito fondamentale e prioritario. Diventa ancora più necessario allorquando si tratti di sanità, ovvero della salute dei cittadini marchigiani. E' doveroso rendere pubblica l'attività in questo campo ed informare fornendo dati ed

elenco dei servizi socio sanitari privati e delle strutture accreditate. L'anagrafe dei soggetti accreditati, così come prevedeva la legge regionale 16 marzo 2000, n. 20, è uno degli strumenti utili volti a garantire la trasparenza necessaria nella gestione di denaro pubblico e una volta reintegrato, completa la legge in senso compiuto.

Art. 1

*(Inserimento dell'articolo 21 bis
nella l.r. 21/2016)*

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) è inserito il seguente:

“Art. 21 bis (Anagrafe dei soggetti accreditati)

1. Il dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità, pubblica annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili nonché gli ulteriori dati stabiliti dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe e il collegamento con le Aziende unità sanitarie locali.”.